

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE
"ASSOCIAZIONE SERVICES INTESA E.T.S.
IN ACRONIMO S.I. E.T.S."

Titolo I Costituzione e scopi

Art.1 - Denominazione-sede-durata

1. Ai sensi del Decreto legislativo 117 del 2017, e s.m.i., *di seguito il Codice*, è costituita l'Associazione disciplinata dal Codice civile, denominata **"ASSOCIAZIONE SERVICES INTESA E.T.S."** *in breve denominabile anche come **ASSOCIAZIONE S.I. E.T.S."***, di seguito indicata anche come "Associazione".
2. È obbligatorio, ai sensi di legge, l'uso della locuzione "Ente del terzo Settore" o dell'acronimo "ETS" nella denominazione sociale, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
3. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Ragusa, nei locali individuati dal Presidente ed approvati dal Consiglio Direttivo, in Zona Industriale II Fase, s.n.c., a Ragusa, e la sede operativa in via Mons. Ruscica n. 4, 97013 Comiso (RG) e può istituire sedi e uffici operativi in Italia e all'estero. L'eventuale variazione della sede legale nell'ambito nazionale ed internazionale e non comporta modifica statutaria, salvo apposita delibera del Consiglio Direttivo e successiva comunicazione agli uffici competenti.
4. L'Associazione ha durata illimitata.

Art.2 – Statuto e regolamento

1. L'Associazione denominata: **ASSOCIAZIONE SERVICES INTESA E.T.S."** *in breve denominabile anche come **ASSOCIAZIONE S.I. E.T.S."***, è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti della legge n.266 del 1991 delle leggi regionali, statali, e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.
2. Il regolamento che sarà deliberato dall'assemblea, disciplina, nel rispetto dello statuto (in armonia con lo statuto) gli ulteriori aspetti relativi all'organizzazione ed all'attività.
3. Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti alla organizzazione.
4. Esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'organizzazione stessa.
5. Il presente statuto è modificato con deliberazione della assemblea, e con la maggioranza dei due terzi dei componenti.
6. Lo statuto è interpretato secondo le regole della interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

Art.3 – Scopi e finalità

1. L'Associazione è apartitica e aconfessionale, non ha fini di lucro, non distribuisce utili ed i proventi del suo patrimonio e delle sue attività sono destinati al conseguimento degli scopi statuari. L'Associazione persegue in via esclusiva o principale finalità civiche, solidaristiche, di utilità sociale e di protezione e tutela del bene collettivo e fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sull'attività di volontariato.
2. L'Associazione potrà avere sedi in Italia e all'estero e svolgerà la propria attività attraverso l'esercizio, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, attraverso l'offerta gratuita di servizi di consulenza direttamente o tramite accordi di cooperazione con altri enti, fondazioni, associazioni, aziende o istituzioni che realizzano iniziative di solidarietà. Tale finalità viene perseguita anche con il supporto di associati o simpatizzanti che "pro bono" mettono le proprie competenze professionali a disposizione dell'Associazione stessa.
3. L'Associazione nello svolgimento della propria attività può, ove sia ritenuto confacente ai propri interessi in vista del perseguimento delle finalità statuarie, liberamente aderire ad altre associazioni, stipulare accordi con organizzazioni ed enti in genere, enti di formazione, finanziare attività esterne o progetti, costituire o partecipare a società strumentali e di servizi, richiedere od ottenere contributi da Enti privati e pubblici, richiedere finanziamenti e partecipare a bandi pubblici e/o privati per la ricerca l'innovazione, la cultura e la diffusione del sapere scientifico.
4. Essa opera nel/i seguente/i settore/i:
 - a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n.104, e alla legge 22 giugno 2016, n.112, e successive modificazioni, interventi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991 n. 281, tra cui in particolare: - prestazione di consulenza gratuita per la promozione del verde; - collaborazione con le Amministrazioni

Statuto dell'associazione
"Associazione Services Intesa E.T.S.
in acronimo ASSOCIAZIONE S.I. E.T.S. "

Comunali, Enti ed Associazioni locali per la progettualità relativa alla formazione e all'integrazione dei soggetti svantaggiati e a rischio di esclusione; - promozione di iniziative rivolte essenzialmente per sensibilizzare a tutte le età, attraverso la partecipazione a varie attività programmate e la collaborazione con scuole a tutti i livelli nell'organizzazione di attività didattiche dedicate all'ambiente, alla lotta alla violenza di genere, alla lotta al bullismo, ed in materia di ambiente ed ecologia;

- b) interventi e prestazioni sanitarie;
- c) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazioni di denaro, beni o servizi a sostegno di attività di interesse generale a norma dell'art.5 del *Codice*;
- d) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni; L'Associazione non ha fini di lucro, e vi è l'espressa previsione che i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette. Essa intende perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale.
- e) Essa opera nei seguenti settori ambientale, sociale, civile e sanitario: Per perseguire tale scopo l'associazione svolge le seguenti attività:
- f) Promuovere studi, ricerche e inchieste su specifici aspetti delle attività intellettuali e imprenditoriali, nei settori di intervento di cui al comma 1°, a livello urbano, provinciale, regionale, nazionale ed internazionale;
- g) Promuovere, organizzare e valorizzare le attività finalizzate all'identificazione e alla formulazione di proposte, convenzioni, accordi e protocolli di intesa su materie e problematiche legate all'inserimento nel mondo del lavoro, della cultura e dell'arte esercitando una azione di stimolo e di collaborazione nei confronti degli Enti, Istituzioni ed organizzazioni nazionali ed internazionali, sia pubbliche che private;
- h) Promuovere, organizzare, valorizzare ed incentivare lo studio e la conoscenza nel campo della letteratura, della cultura generale, dell'arte, della pittura, della gastronomia, dell'architettura, del mondo dello spettacolo, della storia e dell'etnologia favorendo l'integrazione e l'inserimento delle persone con disagio sociale, vittime di violenza, immigrati, ex detenuti edisoccupati.
- i) Promuovere, organizzare, valorizzare ed incentivare attività ed iniziative tendenti alla migliore occupazione e valorizzazione del tempo libero nonché attività di ricerca, studio, dibattito, formazione ed aggiornamento professionale in tutti i settori merceologici e disciplinari;
- j) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- k) Promuovere, organizzare, valorizzare ed incentivare convegni, seminari di studio, dibattiti, conferenze ed ogni altra iniziativa volta a suscitare l'attenzione dell'opinione pubblica su temi inerenti gli scopi statutari sollecitando la partecipazione dei cittadini alla vita politica esociale del Paese;
- l) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settantaper cento da enti del Terzo settore;
- m) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che prevede il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;
- n) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n.106;
- o) Promuovere, organizzare e valorizzare interventi formativi per occupati ed attività corsuali finalizzate anche alla qualificazione professionale di lavoratori; organizzare e valorizzare il settore dell'informazione, promuovendo ed esercitando attività o iniziative editoriali per la pubblicazione di giornali e riviste, costituire agenzie di stampa ed istituire premi culturali nell'ambito delle proprie attività istituzionali;
- p) Promuovere, organizzare, valorizzare e gestire per conto proprio, di terzi o in concorso con terzi, di attività attinenti o utili al perseguimento degli scopi sociali e culturali da attuarsi direttamente o indirettamente quali, ad esempio, organizzazioni di conventions, congressi, meetings, manifestazioni culturali e presentazioni di prodotti editoriali, mostre, attività musicali, teatrali, televisive, cinematografiche, scambi culturali internazionali, presentazione di progetti di ricerca in proprio o in collaborazione, e in ogni modo, opere dell'ingegno.

Nel dettaglio potrà esercitare :

Promozione sociale, culturale, sportiva dilettantistica, educativa-formativa, ludico- ricreativa, turistica mediante servizi che i propri associati riterranno opportuni per il tempo libero e per la crescita umana, culturale e sportiva della collettività intervenendo anche presso le strutture pubbliche e private del territorio (strutture sportive polyvalenti, strutture cine-teatrali, scuole, biblioteche, centri servizi culturali, strutture per l'infanzia, per i

Statuto dell'associazione
"Associazione Services Intesa E.T.S.
in acronimo ASSOCIAZIONE S.I. E.T.S."

diversamente abili, per le categorie svantaggiate, centri anziani);

Per lo svolgimento delle proprie attività l'Associazione potrà:

- a) gestire, affittare, locare, acquistare, assumere il possesso a qualsiasi titolo di beni mobili
 - i. ed immobili, richiedere sovvenzioni, contributi e mutui;
- b) condurre attività di studio, ricerca, progettazione, consulenza, informazione e formazione nel settore agricolo, zootecnico, forestale, agroalimentare, fitosanitario, silvicoltura, negli ambiti di consulenza previsti dal D.M. 3 febbraio 2016;
- c) gestire direttamente, o aderire, centri vacanza, case per ferie, alberghi, campeggi, rifugi, villaggi turistici, ostelli, centri di ospitalità, case di accoglienza e per la mobilità giovanile, mense, spacci, bar, circoli e altre strutture di tipo ricettivo;
- d) compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, finanziarie e bancarie ritenute utili o necessarie dagli organi associativi per il miglior perseguimento delle finalità sociali; dotarsi di attrezzature, impianti, macchine, materiali, accessori, mobili ed immobili utili o necessari;
- e) stipulare accordi, contratti, convenzioni, nonché instaurare collaborazioni con altri Enti, Associazioni, Organizzazioni, Istituzioni pubbliche e private di ogni forma e genere in Italia e all'Estero;
- f) svolgere qualsiasi altra attività strumentale, accessoria o connessa agli scopi;
- g) Promuovere, organizzare e gestire l'attività di informazione relativa alle problematiche che affliggono gli anziani, portatori di handicap fisici e psichici, stranieri, ragazze madri, vittime di reati violenti e minori, anche attraverso l'edizione di proprie pubblicazioni periodiche e altri "media" sia sul territorio nazionale che attraverso accordi e partnership con paesi in via di sviluppo;
- h) Coinvolgere organismi ed istituzioni nazionali ed internazionali in grado di contribuire al miglioramento delle condizioni di vita, sociali, culturali, ambientali di tutta la popolazione.
- i) Promuovere, incentivare e realizzare attività di assistenza sociale e socio sanitaria, di beneficenza, cura, avviamento al lavoro, istruzione e riabilitazione di anziani, portatori di handicap fisici e psichici, stranieri, tossicodipendenti, ragazze madri e minori, vittime della violenza e minori anche attraverso la creazione, organizzazione e gestione di immobili a ciò specificamente destinati.
- j) Promuovere ed organizzare attività ed iniziative tendenti alla migliore occupazione e valorizzazione del tempo libero nonché attività di ricerca, studio, dibattito, formazione ed aggiornamento nel campo della cultura, dell'arte, della moda, della musica, dello sport, dello spettacolo e del turismo;
- k) Istituire e organizzare biblioteche, videoteche, cineteche, centri polisportivi, locali di accoglienza e di ricreazione per il perseguimento degli scopi sociali e culturali dell'associazione.
- l) Promuovere, organizzare, studiare e realizzare marketing pubblicitario e sponsorizzazione per eventi in proprio e per conto di enti, istituzioni ed associazioni pubbliche e private, nazionali ed internazionali;
- m) Promuovere ed esercitare attività o iniziative editoriali per la pubblicazione di giornali e riviste, costituire agenzie di stampa ed istituire premi culturali nell'ambito dei settori citati al comma 2°;
- n) Consolidare tra i soci lo spirito di solidarietà sia sul piano intellettuale sia su quello pratico-operativo attraverso incontri periodici interpersonali e collettivi che siano occasione per accrescere le reciproche esperienze umane e professionali;
- o) Realizzare, anche tramite consulenti esterni, l'allestimento di mostre, fiere, congressi, teatri, cataloghi, anche multimediali su CD-Rom e DVD e su qualsiasi altro supporto tecnologico e meccanico;
- p) Svolgere attività di volontariato sociale, culturale, scientifico, medico e legale per le fasce più deboli della popolazione e nella tutela degli animali;
- q) Promuovere e organizzare nel settore del turismo, escursioni, viaggi e soggiorni in località italiane ed estere;
- r) Incentivare e stimolare la costituzione di altre associazioni, fondazioni, comitati o altre
- s) organizzazioni - nonché la partecipazione alle relative iniziative - le cui finalità siano coerenti con quelle della promotrice, coordinando con esse, anche mediante accordi, le reciproche finalità e collaborazioni;
- t) Incentivare e promuovere adesioni, accordi, convenzioni e protocolli di intesa con altre Associazioni, fondazioni, comitati o altre organizzazioni aventi scopi statutari comuni ed affini.
- u) L'associazione può svolgere qualsiasi attività ritenga opportuna per il raggiungimento dei propri scopi purché coerente con lo stesso scopo e permessa dalle norme dell'Ordinamento Giuridico della Repubblica.
 L'Associazione può svolgere, ex art.6 del Codice del Terzo settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali e siano svolte secondo i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso. L'Associazione potrà, altresì, porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art.7 del Codice del Terzo settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso.
- v) L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate a eccezione di quelle a loro strettamente connesse o di quelle accessorie a quelle statutarie.
- w) L'associazione potrà tuttavia svolgere attività direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dal D. Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 e successive modifiche e

Statuto dell'associazione
"Associazione Services Intesa E.T.S.
in acronimo ASSOCIAZIONE S.I. E.T.S."

integrazioni.

- x) In attuazione dello statuto può disciplinare, con uno o più regolamenti approvati dall'assemblea ordinaria, le modalità di svolgimento dell'attività degli aderenti, i caratteri dell'impegno nei confronti dell'Associazione, lo svolgimento delle assemblee, i rapporti con eventuali dipendenti, e altri aspetti organizzativi ritenuti importanti.
- y) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- z) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- aa) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n.141, e successive modificazioni;
- bb) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- cc) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n.166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- dd) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- ee) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n.53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n.244;
- ff) cura di procedure di adozione internazionale ai sensi della legge 4 maggio 1983, n.184;
- gg) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n.225, e successive modificazioni;
- hh) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

5. L'Associazione persegue le seguenti finalità:

- a) di promuovere la diffusione della cultura tecnica e scientifica, di sostenere le misure per lo sviluppo dell'economia e le politiche attive del lavoro.
- b) condurre attività di studio, ricerca, progettazione, consulenza, informazione e formazione nel settore agricolo, zootecnico, forestale, agroalimentare, fitosanitario, silvicoltura, negli ambiti di consulenza previsti dal D.M. 3 febbraio 2016; assicurare, con continuità, l'offerta di tecnici superiori a livello post secondario in relazione a figure che rispondano alla domanda proveniente dal mondo del lavoro pubblico e privato sostenere l'integrazione tra i sistemi di istruzione, formazione e lavoro, con particolare riferimento ai poli tecnico-professionali di cui all'articolo 13, comma 2, della legge numero 40/07, per diffondere la cultura tecnica e scientifica;
- c) sostenere le misure per l'innovazione e il trasferimento tecnologico alle piccole e medie imprese; diffondere la cultura tecnica e scientifica e promuovere l'orientamento dei giovani e delle loro famiglie verso le professioni tecniche;
- d) svolgere ogni altra attività non specificamente menzionata in tale elenco ma comunque collegata con quelle precedenti, purché coerente con le finalità istituzionali e idonea a perseguirne il raggiungimento.

In via esemplificativa e non tassativa, l'Associazione in particolare potrà:

- 1. stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi statuari, tra cui, senza esclusione di altri, l'assunzione di prestiti, mutui, a breve e lungo termine, l'acquisto di beni mobili od immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici e privati;
- 2. stipulare convenzioni per l'affidamento in gestione di parte delle attività;
- 3. compiere ogni operazione strumentale al perseguimento del fine istituzionale, ivi comprese quelle di natura economico finanziaria, purché le medesime non assumano carattere di prevalenza rispetto all'attività principale;
- 4. esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice, attività di raccolta fondi-anche attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti, contributi di natura non corrispettiva, accettare in uso beni mobili ed immobili di terzi anche da porre in garanzia, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico; il Consiglio Direttivo può approvare un apposito regolamento finalizzato alla raccolta fondi, attraverso le molteplici attività sopradescritte, contenente forme di sensibilizzazione alla donazione ed erogazioni liberali per le finalità dell'Associazione;
- 5. L'Associazione può svolgere, ex art.6 del Codice del Terzo settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali e siano svolte secondo i criteri e i

Statuto dell'associazione
"Associazione Services Intesa E.T.S.
in acronimo ASSOCIAZIONE S.I. E.T.S."

limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso, tra cui in particolare le seguenti:

- Organizzazione di eventi culturali gratuiti e/o a pagamento, nonché viaggi e gite aventi fini promozionali del proprio scopo di interesse generale;
 - Somministrazione di bevande e alimenti in occasione degli eventi di cui sopra;
 - Commercio previste nelle forme di legge
6. L'Associazione potrà, altresì, porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art.7 del Codice del Terzo settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso.

Titolo II

Norme sul rapporto associativo

Art.5 - Norme sull'ordinamento interno

1. L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.
2. Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.

Art.6 - Associati

1. Sono aderenti dell'organizzazione:
 - i Fondatori;
 - i Soci dell'Associazione
2. Sono Fondatori coloro che partecipano alla costituzione dell'originario fondo di dotazione dell'Associazione.
3. Sono Soci dell'Associazione coloro che aderiscono alla stessa nel corso della sua esistenza.
4. La divisione degli aderenti nelle suddette categorie non implica alcuna differenza di trattamento tra gli aderenti stessi in merito ai loro diritti nei confronti dell'associazione. Ciascun aderente in particolare ha diritto a partecipare effettivamente alla vita dell'associazione.
5. L'ammissione dei Soci è deliberata, su domanda del richiedente, dal Consiglio Direttivo.
6. Possono essere ammessi a far parte dell'Associazione le persone fisiche e le Associazioni di promozione sociale le quali, aderendo alle finalità istituzionali della stessa, intendano collaborare al loro raggiungimento.
7. Possono essere ammessi come associati anche altri enti del Terzo settore o altri enti senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero delle Associazioni di promozione sociale.
8. Gli enti giuridici sono rappresentati dal rispettivo Presidente ovvero da altro soggetto delegato dal Consiglio Direttivo.
9. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.

Art.7 - Procedura di ammissione

1. Ai fini dell'adesione all'Associazione, chiunque ne abbia interesse presenta domanda per iscritto al Consiglio Direttivo, che è l'organo deputato a decidere sull'ammissione. In tale domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto sociale e dei regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea ed a partecipare alla vita associativa.
2. Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto entro 90 (novanta) giorni dalla presentazione della domanda. Il Consiglio Direttivo deve decidere secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte.
3. L'accoglimento della domanda è comunicato al nuovo associato entro 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione ed egli deve essere iscritto nel libro degli associati.
4. L'eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'interessato può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; l'Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio.

5. Le domande di ammissione presentate da soggetti minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la patria potestà. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

Art.8 - Diritti e doveri degli associati

Art.9 - Cause di cessazione del rapporto associativo

1. La qualità di associato si perde per:

- a) recesso volontario. Ogni associato può esercitare in ogni momento il diritto di recesso, mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto immediato;
- b) mancato pagamento della quota associativa, se prevista, entro 180 (centottanta) giorni dall'inizio dell'esercizio sociale. Il Consiglio Direttivo comunica tale obbligo a tutti gli associati entro un termine congruo per poter provvedere al versamento. L'associato decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi dell'art.7 del presente Statuto.

2. L'associato può invece essere escluso dall'Associazione per:

- a) comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- b) persistenti violazioni degli obblighi statutari, regolamentari o delle deliberazioni degli organi sociali;
- c) aver arrecato all'Associazione danni materiali o morali di una certa gravità.

3. Il provvedimento di esclusione, pronunciato dal Consiglio Direttivo, deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'associato escluso può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; l'Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio. Fino alla data di convocazione dell'Assemblea ordinaria, ai fini del ricorso, l'associato interessato dal provvedimento di esclusione si intende sospeso: egli può comunque partecipare alle riunioni assembleari ma non ha diritto di voto.

4. L'associato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Titolo III

Norme sul volontariato

Art.10 - Dei volontari e dell'attività di volontariato

1. I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

2. L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

3. L'Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

4. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Art.11 - Dei volontari e delle persone retribuite

1. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

2. L'Associazione svolge la propria attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

3. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti, o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari o al 5% (cinque per cento) del numero degli associati.

Titolo IV Organi sociali

Art.12 - Organi dell'Associazione

1. Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) Il Consiglio Direttivo e/o l'organo di amministrazione;
- c) Il Presidente ed il Vice Presidente del Consiglio Direttivo;
- d) Il Presidente e il Vice Presidente;
- e) Il Segretario e il Tesoriere;
- f) l'organo di controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo settore;
- g) l'organo di revisione, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.31 del Codice del Terzo settore.

2. L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Art.13 - L'Assemblea degli associati: composizione, modalità di convocazione e funzionamento

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale.

2. Ciascun associato può intervenire personalmente in Assemblea o può farsi rappresentare da un altro associato mediante delega, la quale deve essere scritta e firmata e deve contenere l'indicazione del delegante e del delegato. È ammessa una sola delega per associato.

3. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione, a seguito di delibera del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio. L'Assemblea può essere inoltre convocata:

- a) su richiesta motivata della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo;
- b) su richiesta motivata ed indirizzata al Consiglio Direttivo da almeno 1/5 (un quinto) degli associati. Nei casi di cui alle lettere a) e b) il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea, la quale deve svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla data della richiesta. Qualora il Presidente non provveda alla convocazione nei termini indicati, l'organo di controllo, se nominato, deve procedere in sua vece e senza ritardo alla convocazione dell'Assemblea.

4. La convocazione deve pervenire per iscritto agli associati tramite lettera o email almeno 8 (otto) giorni prima della data della riunione. L'avviso deve indicare il luogo, il giorno e l'ora sia di prima che di seconda convocazione, oltre che gli argomenti all'ordine del giorno. L'adunanza di seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima convocazione.

5. L'Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

6. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da altro associato indicato in sede di riunione assembleare.

7. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, conservato nella sede dell'Associazione.

Art.14 - Assemblea ordinaria: competenze e quorum

1. È compito dell'Assemblea ordinaria:

- a) approvare il bilancio di esercizio, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- b) approvare l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, predisposto dal Consiglio Direttivo;

Statuto dell'associazione
"Associazione Services Intesa E.T.S.
in acronimo ASSOCIAZIONE S.I. E.T.S."

- c) approvare l'eventuale bilancio sociale, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- d) determinare il numero, eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo;
- e) eleggere e revocare i componenti dell'organo di controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo settore;
- f) eleggere e revocare l'organo di revisione, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.31 del Codice del Terzo settore;
- g) decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'Associazione;
- h) approvare l'eventuale regolamento attuativo dello Statuto e gli altri regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
- i) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art.28 del Codice del Terzo settore, e promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti;
- j) deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio Direttivo o da altro organo sociale.

2. L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati; in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti.

3. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

Art.15 - Assemblea straordinaria: competenze e quorum

1. È compito dell'Assemblea straordinaria:

- a) deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
- b) deliberare in merito allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.

2. Per le modifiche statutarie, per la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione, l'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

3. Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.

Art.16 - L'Assemblea degli associati: regole di voto

1. Ciascun associato ha diritto ad un solo voto.

2. L'esercizio del diritto di voto spetta agli associati sono iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale. Gli associati che non sono iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro degli associati possono partecipare all'Assemblea senza diritto di voto né di elettorato attivo e passivo, e non sono computati ai fini del raggiungimento dei quorum.

3. Il diritto di voto sarà automaticamente riconosciuto all'associato minorenne solo alla prima Assemblea utile svoltesi dopo il raggiungimento della maggiore età. Il genitore, in rappresentanza dell'associato minorenne, non ha diritto di voto né di elettorato attivo e passivo. Gli associati minorenni non sono computati ai fini del raggiungimento dei quorum.

4. Per le votazioni si procede normalmente con voto palese; si procede a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno 1/10 (un decimo) dei presenti. Per l'elezione delle cariche sociali, e comunque nei casi di votazioni riguardanti le persone, si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

Art.17 - Il Consiglio Direttivo: composizione e durata in carica

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo dell'Associazione, è eletto dall'Assemblea tra gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa, ed è composto da un numero di membri che può variare da 3 (tre) a 7 (sette), secondo quanto stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina e dei successivi rinnovi. I primi membri del Consiglio Direttivo sono nominati nell'atto costitutivo.

2. Non può essere eletto Consigliere, e se nominato decade dalla carica, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

3. I Consiglieri durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili. Almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del mandato,

il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

Art.18 - Il Consiglio Direttivo: regole di convocazione, di funzionamento e di voto

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri.
2. La convocazione è fatta mediante avviso scritto, il quale deve pervenire ai Consiglieri almeno 4 (quattro) giorni prima della data della riunione, e deve indicare il luogo, la data, l'ora e gli argomenti all'ordine del giorno.
3. In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i Consiglieri.
4. Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche mediante videoconferenza secondo le stesse modalità previste per l'Assemblea.
5. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente; in assenza di entrambi, è presieduto da altro Consigliere individuato tra i presenti.
6. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti, e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. Non sono ammesse deleghe.
7. Le votazioni si effettuano con voto palese, tranne nei casi di votazioni riguardanti le persone, dove si procede mediante il voto a scrutinio segreto.
8. Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, conservato nella sede dell'Associazione.

Art.19 - Competenze del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:
 - a) redigere il bilancio di esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - b) redigere l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - c) redigere l'eventuale bilancio sociale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - d) nominare il Presidente, il Vicepresidente e il Segretario dell'Associazione;
 - e) decidere sulle domande di adesione all'Associazione e sull'esclusione degli associati;
 - f) redigere gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - g) decidere l'eventuale quota associativa annuale, determinandone l'ammontare;
 - h) deliberare la convocazione dell'Assemblea;
 - i) decidere in merito agli eventuali rapporti di lavoro con i dipendenti, oltre che con collaboratori e consulenti esterni;
 - j) ratificare o respingere i provvedimenti adottati d'urgenza dal Presidente;
 - k) curare la tenuta dei libri sociali dell'Associazione;
 - l) deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse, e documentarne il carattere secondario strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
 - m) adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente Statuto o dai regolamenti interni;
 - n) adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all'attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell'Associazione.
3. Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione. Il Consiglio Direttivo può attribuire specifiche funzioni operative ad un Direttore Generale, anche scegliendo fra i propri membri, indicandone le mansioni stipulando apposito contratto nella forma maggiormente coerente con il tipo di funzione attribuita.
2. Il Segretario si occupa in generale della gestione dei libri sociali e svolge le mansioni a questo delegate dal Consiglio Direttivo o dal Presidente.

Art.20 - Il Presidente: poteri e durata in carica

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e la rappresenta di fronte a terzi e in giudizio. Su deliberazione del Consiglio Direttivo, il presidente può attribuire la rappresentanza dell'ente anche ad estranei al consiglio stesso e può inoltre conferire procure e mandati utili allo svolgimento dell'attività istituzionale.
2. Il Presidente dell'Associazione è nominato all'interno del Consiglio Direttivo ed al Presidente compete, sulla base delle direttive emanate dal Consiglio Direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce circa l'attività compiuta, e l'ordinaria amministrazione dell'ente.
3. La carica di Presidente può essere revocata dal Consiglio Direttivo con le stesse modalità previste per l'elezione.
4. La carica di Presidente si perde inoltre per dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.
5. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell'Associazione, sotto la gestione, il controllo e la direzione del Consiglio Direttivo, ed in particolare ha il compito di:
 - a) firmare gli atti e i documenti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi;
 - b) curare l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
 - c) adottare, in caso di necessità, provvedimenti d'urgenza, sottoponendoli entro 15 (quindici) alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo;
 - d) convocare e presiedere l'Assemblea degli associati e il Consiglio Direttivo.
6. In caso di assenza o impedimento, il Presidente viene sostituito dal Vicepresidente. In caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, spetta al Consiglio Direttivo conferire espressa delega ad altro Consigliere.
7. Ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 231/01 del 8 giugno 2001 n.231, si specifica che l'incarico di Presidente è rappresentativo della suddetta Associazione, e tale figura si adopera per svolgere al meglio la propria opera agisce nell'ambito dello svolgimento del ruolo rappresentativo, in seno all'Associazione, e a tal uopo si solleva da qualunque responsabilità personale, civile e penale, in quanto il/la suddetto/a agisce in nome e per conto dell'Associazione e delle delibere assembleari dei soci e applica quanto deliberato e deciso in seno al Consiglio Direttivo. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni di potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art.21 - Cause di decadenza e sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo

1. La carica di Consigliere si perde per:
 - a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
 - b) revoca da parte dell'Assemblea ordinaria, a seguito di comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione, persistenti violazioni degli obblighi statutari oppure per ogni altro comportamento lesivo degli interessi dell'Associazione;
 - c) sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all'art.17, c.2, del presente Statuto;
 - d) perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'art.9 del presente Statuto.
2. Nel caso in cui uno o più Consiglieri cessino dall'incarico per uno o più dei motivi indicati nel precedente comma, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione attingendo alla lista dei non eletti nell'ultima elezione del Consiglio Direttivo svoltasi. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla prima Assemblea ordinaria utile, la quale dovrà decidere sulla loro conferma. Se confermati, essi rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente. In caso di mancata conferma, oppure di esaurimento o di assenza del numero dei non eletti, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione tramite cooptazione, salvo ratifica da parte della prima Assemblea ordinaria utile; in caso di mancata ratifica si procederà ad una nuova elezione. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente.
3. Nel caso in cui cessi dall'incarico la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e il Presidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età, dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla cessazione, al fine di procedere ad una nuova elezione del Consiglio Direttivo. Fino all'elezione dei nuovi Consiglieri, i Consiglieri cessati rimangono in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.

Art.22 –Segretario –Tesoriere

1. Il Consiglio Direttivo può nominare un segretario svolgente la funzione di verbalizzazione delle adunanze del Consiglio Direttivo e coadiuva il Presidente e il Consiglio Direttivo nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie o opportune per il funzionamento dell'Associazione.
2. Il segretario cura la tenuta del Libro Verbale del Consiglio Direttivo

Statuto dell'associazione
"Associazione Services Intesa E.T.S.
in acronimo ASSOCIAZIONE S.I. E.T.S."

3. Il segretario è nominato dal Consiglio Direttivo fra i componenti o all'esterno. L'incarico è svolto, salvo diversa e motivata determinazione del Consiglio Direttivo, a titolo volontario e gratuito, salvo il diritto al rimborso delle spese sostenute per ragione del proprio ufficio.
4. Il Tesoriere, può coincidere con il nominato segretario. È responsabile, in qualità di Tesoriere, insieme al Presidente e al Consiglio Direttivo, per quanto riguarda le competenze attribuite loro dalla legge e dal presente statuto, della tenuta idonea della documentazione contabile, dal quale risulta la gestione economica e finanziaria dell'Associazione nonché della tenuta regolare dei libri sociali.

Art.23 - L'organo di controllo: composizione, competenze, durata in carica e funzionamento

1. L'organo di controllo, qualora nominato, è formato da 3 (tre) membri, eletti dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati.
2. L'organo di controllo rimane in carica 4 (quattro) anni e i suoi componenti sono rieleggibili.
3. Esso nomina al proprio interno un Presidente.
4. Delle proprie riunioni l'organo di controllo redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.
5. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell'organo di controllo decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.
6. I membri dell'organo di controllo, a cui si applica l'art.2399 del Codice civile, devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.
7. È compito dell'organo di controllo:
 - a) vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
 - b) vigilare sull'adequatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione, e sul suo concreto funzionamento;
 - c) esercitare il controllo contabile;
 - d) esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo settore;
 - e) attestare che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui all'art.14 dello stesso Codice. L'eventuale bilancio sociale dà atto degli esiti di tale monitoraggio;
 - f) partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio di esercizio.
8. Nei casi previsti dall'art.31, c.1, del Codice del Terzo settore, l'organo di controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti.
9. L'organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell'Associazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere ai Consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art.24 - L'organo di revisione

1. L'organo di revisione, qualora nominato, è formato da un unico componente, eletto dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati. Il componente dell'organo di revisione deve essere iscritto al registro dei revisori legali dei conti.
2. L'organo di revisione rimane in carica 4 (quattro) anni e il suo componente è rieleggibile.
3. L'organo di revisione ha il compito di esercitare la revisione legale dei conti.
4. Delle proprie riunioni l'organo di revisione redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.
5. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, il componente dell'organo di revisione decada dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sua sostituzione tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.
6. Il componente dell'organo di revisione deve essere indipendente ed esercitare le sue funzioni in modo obiettivo ed imparziale, oltre a non poter ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

Art.25 - Responsabilità degli organi sociali

1. Delle obbligazioni contratte dall'Associazione rispondono, oltre all'Associazione stessa, anche personalmente e

solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione.

2. I Consiglieri, i direttori generali, i componenti dell'organo di controllo e di revisione (qualora nominati), rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, dei fondatori, degli associati e dei terzi, ai sensi delle disposizioni in tema di responsabilità nelle società per azioni, in quanto compatibili.

Titolo V

I libri sociali

Art.26 - Libri sociali e registri

1. L'Associazione deve tenere le seguenti scritture:

- a) il libro degli associati;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

2. L'Associazione deve tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo, qualora questo sia stato nominato.

3. L'Associazione ha inoltre l'obbligo di tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di revisione, qualora questo sia stato nominato.

4. L'Associazione deve infine tenere il registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Titolo VI

Norme sul patrimonio dell'Associazione e sul bilancio di esercizio

Art.27 - Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro

1. Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

2. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, Consiglieri ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art.28 - Risorse economiche

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai Fondatori, come segue:

2. I beni mobili ed immobili che per acquisti, lasciti, donazioni o trasferimenti con qualunque modalità effettuati vengano in proprietà ed in uso dell'Associazione, con accettazione e ratifica del Consiglio Direttivo; i beni medesimi acquisiti e/o conferiti in uso all'Associazione, se espressamente richiesto potranno essere disposti a garanzia patrimoniale per raggiungere gli scopi dell'Associazione. Gli effetti del conferimento in uso, si esauriranno senza indennizzo alcuno, in tutti i casi di cessazione della partecipazione, di estinzione della stessa, ovvero di cessazione per qualunque causa dell'affidamento.

3. Da eventuali fondi di riserva costituiti e accresciuti da eredità, legati e donazioni aventi anche per oggetto beni immobili posti in Italia e all'estero con tale specifica destinazione e da ogni altra entrata destinata a quel fine per deliberazione del Consiglio Direttivo. Spetta al Consiglio Direttivo decidere gli investimenti del patrimonio. I redditi del Patrimonio ed ogni entrata non destinata al suo aumento ivi comprese le elargizioni e i contributi pubblici o privati e i proventi di iniziative promosse dall'ente, costituiscono i mezzi per lo svolgimento delle attività istituzionali. Il versamento e le elargizioni non crea alcun diritto di partecipazione alla vita dell'Ente.

4. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- a) quote associative;
- b) contributi pubblici e privati;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) conferimenti di beni immobili e mobili;
- e) rendite patrimoniali;
- f) attività di raccolta fondi;
- g) rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni;

Statuto dell'associazione
"Associazione Services Intesa E.T.S.
in acronimo ASSOCIAZIONE S.I. E.T.S."

- h) proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ex art.6 del Codice del Terzo settore;
- i) ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo settore e di altre norme competenti in materia.

Art.29 - Bilancio di esercizio

1. L'esercizio sociale coincide con l'anno solare.
2. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo deve procedere alla formazione del bilancio di esercizio, il quale dovrà essere approvato dall'Assemblea ordinaria. Quest'ultima dovrà essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio.
3. Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato presso la sede dell'Associazione negli 8 (otto) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione ed ogni associato, previa richiesta scritta, potrà prenderne visione.

Titolo VII

Scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio

Art.30 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deciso dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati, sia in prima che in seconda convocazione.
2. L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art.45, c.1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art.9 del Codice del Terzo settore.

Titolo VIII Disposizioni

finali

Art.31 - Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano il Codice del Terzo settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.
-